

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ACCADEMIA LEGGE”

Ai sensi della L. n.383 /2000

Art.1 - Denominazione, sede e durata

Nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente è costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 36 del codice civile e seguenti, l'associazione di promozione sociale **Accademia Legge** con sede in Roma a Via Nicola Ricciotti n.9 – 001195 - presso lo studio legale dell'Avv. Mariateresa Elena Povia. L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione è illimitata ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art.2 – Scopi e attività

L'associazione Accademia Legge nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro neanche indiretto, apolitica, aconfessionale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, per realizzare iniziative socio educative e culturali al fine di informare i cittadini sulla cultura del diritto e della legalità, per perseguire il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica anche in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.

Scopi e attività dell'associazione sono in particolare:

- a) realizzare corsi e/o iniziative di tipo formativo, di aggiornamento professionale o di preparazione agli Esami di Stato e/o concorsi indetti dagli Enti deputati a farlo, nonché corsi di formazione, attività didattiche, in tutti gli Istituti e Scuole pubbliche o private, di ogni livello anche universitario, compresi gli Istituti penitenziari;
- b) istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto formativo, nonché istituzione di borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di associati, studenti, docenti, disoccupati impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statuari;
- c) promuovere studi, conferenze, seminari, dibattiti, inchieste, sondaggi, ricerche e, in generale, attività culturali che siano di interesse degli associati, curandone la pubblicazione di testi e manuali anche online, in qualsiasi formato;
- d) realizzare e pubblicare periodici cartacei e/o online, cd-rom, prodotti editoriali elettronici, pubblicazione connesse ed affini agli scopi dell'associazione, creando collegamenti ipertestuali ed a reti telematiche, nonché munirsi di codice ISBN per le pubblicazioni, realizzare siti internet e creare reti di comunicazione tra soggetti con analoghe finalità; nonché realizzare video, filmati, cortometraggi di qualsiasi formato al fine di realizzare gli scopi informativi e culturali dell'associazione;
- e) attraverso lo studio della normativa nazionale e comunitaria e delle

pronunce giurisprudenziali promuovere l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, al fine di perseguire una sostanziale uniformazione della giurisprudenza;

f) promuovere iniziative o azioni giudiziarie per la tutela dei diritti o degli interessi diffusi dei cittadini anche in collaborazione con le associazioni di categoria;

g) svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità;

h) realizzare programmi software o applicazioni per telefonia mobile finalizzati alla conoscenza delle leggi ed all'informazione etica e socioeducativa;

i) svolgere attività commerciali in via del tutto residuale rispetto all'attività istituzionale nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

j) Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali: l'organizzazione e gestione di eventi, anche in collaborazione con altri organizzatori di eventi; la gestione di un apparato di comunicazione web (facebook, twitter, blog, ecc); la gestione di una sede e di una struttura organizzativa; la produzione di materiali promozionali dell'associazione o degli eventi organizzati; la ricerca di contributi e sovvenzioni da parte delle Pubbliche

Amministrazioni, locali, nazionali, europee e mondiali; la raccolta fondi per i punti di cui sopra, tramite donazioni, tesseramento, sponsorizzazioni ecc.; corsi formativi, convegni, tavole rotonde, pubblicazioni di ogni tipo, video e filmati in ogni formato, siti informativi, opere artistiche di ogni genere (pittoriche, artigianali, musicali, teatrali, sportive) e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione; promuovere l'associazione e le attività da essa offerte avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione e di pubblicità non solo cartacea ma anche telefonica, radiofonica, televisiva, telematica ed ogni altro tipo di comunicazione anche attraverso la sponsorizzazione.

Art. 3 - Le Risorse finanziarie per realizzare gli scopi e le attività sono rappresentate da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali

dell'associazionismo di promozione sociale, l) attività di crowdfunding - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. È espressamente vietato distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di scioglimento dell'Associazione gli utili verranno donati ad altra associazione che opera nel medesimo settore o ad altra associazione di promozione sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico verrà predisposto dal consiglio direttivo e messo a disposizione dell'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell'Accademia Legge, intendano collaborare al loro

raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. 4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione 4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Ci sono tre categorie di soci: - **Soci Fondatori**: Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo. - **Soci Onorari** : Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. - **Soci Sostenitori o Promotori**: Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito mediante conferimento in denaro e in natura. 4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. 4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

La decisione è inappellabile. 4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. 5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. 5.3. Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. 5.4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati previa delibera del consiglio direttivo. 5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1. La qualità di socio si perde per : - Decesso; - Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. - Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota

sociale per l'anno in corso. - Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 6.2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.6. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1.Gli organi dell'associazione sono:

1) l'Assemblea dei soci,

2) il Consiglio Direttivo,

3) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia

1) il Collegio dei Revisori dei Conti

2) il Collegio dei Probiviri

Art.8 - L'Assemblea

8.1. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice o fax o e-mail o sms o comunicazione collettiva sul sito dell'Accademia Legge o telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E'

ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) elezione del Presidente,

b) elezione del Consiglio direttivo,

c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,

d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,

e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,

f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Proviviri,

g) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un

componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a 7 membri. Resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;

d) ammette i nuovi soci;

e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),

2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),

3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

4) Il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso)

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo,

provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 – Il Tesoriere

2. Il tesoriere conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali.

Art.14 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto economico che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.15 - Scioglimento

15.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

15.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

15.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16 Norme

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e della normativa di settore.

Art. 17 – Adesioni ad Associazioni

L'associazione Accademia Legge potrà aderire ad altre associazioni di cui ne riconosce lo Statuto e il Regolamento e che non abbiano scopi o finalità contrarie o illecite all'associazione stessa. Le associazioni aderenti hanno autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio, in ossequio alle norme del codice civile, per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi. Inoltre, può avvalersi della collaborazione di altre associazioni, enti similari, università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, secondo i protocolli di convenzione; potrà partecipare a gare e concorsi, richiedendo finanziamenti, eventualmente, anche agevolati.

Art. 18 - Decommercializzazione

A ratifica di quanto citato nel presente statuto ed ai fini dell'attuazione dei benefici fiscali, previsti dalla legge vigente, consistenti nella decommercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, (comma 1 e 3 art. 148 del D.P.R. 917/86), l'associazione conforma il presente statuto, redatto nella forma di scrittura privata registrata,

alle seguenti specifiche clausole previste dal commi 8 dell'art. 148 del DPR

917/86, dirette a garantire la non lucratività dell'ente:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al

1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Conforma inoltre il presente statuto al comma 7 dell' art. 4 del DPR 633/72.

Art. 19 Controversie

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Tribunale di Roma quale foro esclusivo di competenza.